

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 460/2013 promossa da:

EL [redacted], elettivamente domiciliato in Reggio Emilia alla via [redacted] nello studio e presso la persona dell'Avv. G. [redacted] Z. [redacted] che lo rappresenta e difende, per procura a margine del presente atto,

- RICORRENTE -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. -, in persona del Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Reggio Emilia Via della Previdenza Sociale n.6, rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] Romboli, in virtù di procura generale alle liti del notaio Franco Lupo in Roma del 3.1.1994 repertorio n.23527

- CONVENUTO -

in punto a: indennità malattia

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente conveniva in giudizio l'Inps esponendo:

- di essersi trovato a Bruxelles (Belgio) per assistere la sorella malata nel corso del periodo riconosciutogli quale congedo di paternità, e di avere in loco subito incidente che lo costringeva a forzata immobilità per quattro periodi di malattia consecutivi (dal 16/11/2011 al 18/11/2011 il primo; dal 21/11/2011 al 26/11/2011 il secondo; dal 28/11/2011 al 9/12/2011 il terzo; dal 12/12/2011 al 14/12/2011 il quarto) nel corso dei quali inviava via

GIURE.IT



FAX all'INPS di Reggio Emilia regolari certificati di malattia;

- che tuttavia l'INPS non riconosceva i suddetti periodi a fini di indennità, in quanto i certificati medici: a) non sarebbero stati inoltrati tempestivamente; b) non erano regolarizzati presso le autorità consolari; c) erano privi della diagnosi, erano privi della reperibilità, erano mancanti degli originali (cfr. doc.14 ric, provvedimento INPS del 21/12/2011);
- non ritenendo corretta la motivazione del rigetto, il ricorrente espletava ricorso amministrativo anch'esso senz'esito.

Da qui la presente azione giudiziaria.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'INPS si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda, a fronte della lacune formali e sostanziali che presentavano i certificati trasmessi via FAX all'INPS, privi di diagnosi e soprattutto di indirizzo di reperibilità presso il quale effettuare la visita di controllo.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, all'udienza del 22/01/2014 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura all'esito della camera di consiglio.

Il ricorso è – a parere del Giudice- infondato, e come tale va respinto.

Il dato normativo di riferimento è l'art. 2 D.L. 30.12.79 n.663 (come più volte integrato e modificato) che testualmente stabilisce:

“Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato e l'attestazione di cui al primo comma, rispettivamente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, o alla struttura pubblica indicata dallo stesso Istituto d'intesa con la regione, e al datore di lavoro. ”.

Tale dato viene integrato con la previsione della convenzione unica per la disciplina normativa ed il trattamento economico dei medici generici e pediatri, resa esecutiva con d.p.r. n. 882/84, la quale include, - nel previsto "esemplare" di certificato -, un "riquadro da compilarsi a cura del lavoratore", recante, tra l'altro, l'indicazione delle generalità e dello "indirizzo durante la malattia" del lavoratore stesso.

GIURELLI



Stabilisce la Cassazione (con orientamento severo ma condivisibile), che i riferiti dati normativi, - in uno con la "ratio" dell'invio del certificato medico all'Inps (che assolve a funzioni di controllo e di prova dell'effettivo stato di malattia) -, convincono della necessità - non derogabile - della prevista indicazione, sul certificato, dell'"indirizzo durante la malattia".

Ciò posto, si è giustamente dichiarato legittimo il diniego dell'indennità al lavoratore che omette l'indicazione del domicilio nel quale è reperibile in corso di malattia (cfr. per tutte Cass.sez. Lav. n. 6331 del 06.06.1995), ovvero che indica domicilio diverso da quello effettivo (Cass. n.9677 del 16.11.1994), pur ammettendone tuttavia, la surrogabilità con formalità funzionalmente equipollenti.

Nel caso in esame, trovandosi all'estero in paese della Unione europea (Belgio) il ricorrente, a norma dei nuovi regolamenti comunitari da lui stesso conosciuti e comunque reperibili sul sito istituzionale dell'Istituto (il Reg.883/2004 e 987/2009, entrati in vigore dal 1/5/2010), poteva indifferentemente adeguarsi a quanto previsto dalla norma più sopra citata (e dunque trasmettere entro 2 gg. all'INPS di competenza i certificati, completi tuttavia di diagnosi e soprattutto di indirizzo di reperibilità) ovvero rivolgersi direttamente all'autorità locale competente che procederà a sua volta all'accertamento medico dell'incapacità al lavoro trasmettendo poi la propria indagine all'Istituto italiano.

Il ricorrente ha deciso di adottare la prima strada, trasmettendo all'INPS (sia pure via Fax) i certificati medici, ma omettendo sugli stessi di indicare la durata della malattia e l'indirizzo dove compiere le verifiche demandate all'ente; mentre è pacifico che non abbia attivato l'autorità competente belga in ordine all'effettuazione dei controlli (da non confondersi con l'autorità consolare, deputata solo ad 'legalizzare' i certificati esteri; ma non ad effettuare i controlli, prerogativa che spetta all'autorità consolare o diplomatica solo in caso di malattia contratta in paese extracomunitario a norma della L.3/10/1987 n.398).

Nella sostanza dunque il ricorrente non ha permesso né all'INPS e né all'autorità del Belgio di visitarlo durante la malattia.

Tanto è a ricavarci dall'esame dei fax giunti all'Istituto da parte del El ██████████, prodotti in causa dall'Istituto, nei quali è evidente non esservi alcuna indicazione, né scritta a macchina né a mano, del domicilio belga del lavoratore (cfr. le produzioni INPS, nelle quali non compare alcun

GIURELLI



indirizzo); il che significa che detta indicazione è stata apposta successivamente al loro invio, non mettendo in grado l'Istituto di compiere i propri doveri di controllo.

Il lavoratore ha dunque omesso quel minimo di collaborazione e diligenza necessaria per consentire all'INPS l'esercizio delle proprie prerogative, e tanto basta –alla luce della già citata ed uniforme giurisprudenza- per ritenere corretto da parte dell'Istituto il diniego dell'indennità.

Le spese vengono compensate tra le parti, a fronte della diversa posizione economica delle stesse.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

1. Rigetta la domanda come sopra proposta;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali;

Reggio Emilia, 22/01/2014

Dott.Elena Vezzosi

giure.it

